

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-984 del 23/02/2018
Oggetto	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006 finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, ricomprendente l'autorizzazione ex art. 124 D.lgs. n. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, nonché comunicazione in materia di impatto acustico. Impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B. Rinnovo del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 26 del 13.02.2008 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1033 del 23/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006 Parti III e IV – L. 13/2015. Ditta: **GIORGI ANGELO SNC - RIMINI**. Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n.152/2006 finalizzata all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, ricomprendente l’autorizzazione ex art. 124 D.lgs. n. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, nonché comunicazione in materia di impatto acustico. Impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B. Rinnovo del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 26 del 13.02.2008 e s.m.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l’ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l’altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le modalità di presentazione delle garanzia finanziaria;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. il quale disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da

questi derivanti;

- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 “Primi indirizzi per l’applicazione del D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori”;
- l’art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l’art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02/04/2007;

**RICHIAMATA** la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

**RICHIAMATA** l’autorizzazione ex art.208 del D.lgs. n.152/2006, rilasciata alla Ditta GIORGI ANGELO SNC, avente sede legale e sede dell’impianto in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B, finalizzata a svolgere l’attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) – autodemolizione, di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante Provvedimento della Provincia di Rimini n. 26 del 13.02.2008, così come modificato con Atti n. 592 del 09.12.2010 (aumento t/a), n. 308 del 16.08.2012 (introduzione gestione rifiuti costituiti da RAEE), n. 2217 del 02.12.2014 (rinnovo autorizzazione agli scarichi e voltura), n. 3426 del 21.09.2016 (modifiche edilizie e cessazione gestione rifiuti costituiti da RAEE), avente scadenza il 28.02.2018;

**VISTA** l’istanza di rinnovo, senza modifiche, dell’autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.lgs. n.152/2006, presentata dalla ditta suddetta in data 29.08.2017, così come integrata il 07.12.2017, il 18.12.2017 e il 09.01.2018, finalizzata anche a ricomprendere nell’autorizzazione ex art. 208, la comunicazione in materia di impatto acustico;

**CONSIDERATO** che

- l’impianto è localizzato su un lotto di 5380 m<sup>2</sup> (1220 m<sup>2</sup> circa dei quali occupati da un capannone) dotato di recinzione, in prossimità della quale è presente una barriera verde di mascheramento, ed è attrezzato con pavimentazione impermeabile in cemento o asfalto, ad

esclusione delle aree destinate alla barriera verde perimetrale, provviste di cordolo rialzato di protezione da accidentali spandimenti di sostanza pericolose sul terreno;

- l'impianto è dotato di tre distinte reti di raccolta tutte recapitanti nel medesimo scarico in fognatura pubblica:
  - . rete di raccolta delle acque reflue domestiche dotata di due vasche imhoff;
  - . rete di raccolta delle acque bianche di prima pioggia di dilavamento delle carcasse bonificate di veicoli fuori uso e dei rifiuti speciali non pericolosi stoccati all'esterno, previo trattamento in apposita vasca;
  - . rete di raccolta delle acque reflue industriali costituite da acque derivanti dal lavaggio delle aree di trattamento coperte e da acque di dilavamento di parte del piazzale scoperto; tali acque vengono trattate in continuo mediante sedimentatore e disoleatore; prima dello scarico in fognatura è posizionato un pozzetto per l'ispezione;
- l'attività di gestione rifiuti consiste nella messa in sicurezza del veicolo (mediante isole di bonifica che effettuano la spillatura di tutti i liquidi presenti all'interno), nella demolizione e trattamento, finalizzato al recupero delle parti del veicolo fuori uso;
- l'attività di gestione rifiuti consiste anche nell'avvio a recupero di altre frazioni di rifiuti, costituiti da metalli, cavi, batterie, vetro, ecc;
- è presente un bruciatore per i gas che residuano nei serbatoi ed un tritratore per le parti plastiche;

**VISTO** che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti della struttura scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Allegato 2 - Relazione tecnica gestione rifiuti	Novembre 2017	
Allegato 6.1 - Relazione tecnica scarichi idrici	Novembre 2017	
Allegato 10 - Piano di ripristino ambientale	Luglio 2017	
Tavola 1 – Planimetria Catastale - CTR	Luglio 2017	1:2.000 1:10.000
Tavola 2 - Schema reti fognarie	Novembre 2017	1:350
Tavola 3 - Gestione Rifiuti	Novembre 2017	1:350

**VISTO** che, con nota PGRN/2017/8984 del 22.09.2017, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 3/2017 – in forma semplificata e modalità

asincrona - alla quale sono stati invitati il SUAP competente, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., HERA SPA (in qualità di gestore del servizio idrico integrato) e l'interessato;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14-bis c. 3 della L. n. 241/1990, il Comune di Rimini ed HERA SpA hanno espresso le proprie determinazioni motivate di assenso (HERA SPA con prescrizioni), che ai sensi dell'art. 14-bis – c.4 della stessa legge, l'A.U.S.L. ha espresso il proprio assenso senza condizioni, e che pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

**ACQUISITI** agli atti:

- la nota PGRN/2018/115 del 08.01.2018 con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- note non ostative trasmesse dal Comune di RIMINI:
  - . Ufficio Pianificazione e Gestione Territoriale, prot. n. 251994 del 09.10.2017;
  - . U.O Piani attuativi privati, prot. n. 258630 del 17.10.2017;
  - . Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana, prot. n. 40269 del 09.02.2018;
- nota prot. n. 3696 del 12.01.2018, con la quale HERA SpA, che svolge l'istruttoria per conto del Comune di Rimini, esprime parere favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia, in pubblica fognatura;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 02.11.2017, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

**VISTO** che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 16 del tariffario di ARPAE, poiché è prevista una riduzione del 15% per le imprese che hanno conseguito la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001 e che la ditta in esame è in possesso di certificazione ISO 14001, si ritiene di provvedere al rimborso di € 137,55 impropriamente versate dall'interessato;

**RITENUTO** che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, possa darsi

luogo al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

**SENTITO** il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

**VISTE:**

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n.7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n.124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015 e s.m.;
- le Det. dirigenziali n.199/2016 e n.24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n.241/90 all'interno della SAC di Rimini;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

**DISPONE**

1. di RINNOVARE l'AUTORIZZAZIONE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, alla ditta GIORGI ANGELO SNC, avente sede legale e sede dell'impianto in comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B, in area distinta al catasto terreni del Comune di RIMINI di cui al foglio 52, mappale 632, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:

- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, di competenza di ARPAE;
  - autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, di competenza comunale;
  - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995, di competenza comunale;
2. che la ditta presenti, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **130.710,00** (pari al previsto importo di € 217.850,00, ridotto del 40% virtù di possesso di certificazione ISO 14001), avente durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti della struttura scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATO	data	scala
Allegato 2 - Relazione tecnica gestione rifiuti	Novembre 2017	
Allegato 6.1 - Relazione tecnica scarichi idrici	Novembre 2017	
Allegato 10 - Piano di ripristino ambientale	Luglio 2017	
Tavola 1 – Planimetria Catastale - CTR	Luglio 2017	1:2.000 1:10.000
Tavola 2 - Schema reti fognarie	Novembre 2017	1:350
Tavola 3 - Gestione Rifiuti	Novembre 2017	1:350

4. di dare atto che gli elaborati *Tavola 2* e *Tavola 3* sono allegati al presente atto, rispettivamente quali Allegato A e Allegato B, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti e delle prescrizioni da questa dettate, fatto salvo eventuali modifiche da autorizzare;
6. di predisporre gli atti necessari per il rimborso di € 137,55, impropriamente versati quali oneri istruttori all'atto della presentazione dell'istanza, a favore della ditta GIORGI ANGELO SNC;

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

7. di stabilire che le categorie di rifiuti ammessi, le operazioni e le quantità massime consentite siano unicamente quelle sotto elencate:

	Codice CER	DEFINIZIONE	R4 t/a	R12 t/a	R13 t
1.	16 01 03	pneumatici fuori uso	10		4
2.	16 01 04*	veicoli fuori uso	5670		840
3.	16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	200		225
4.	16 01 07*	filtri dell'olio	10		5
5.	16 01 10	componenti esplosivi (ad es. airbag)			3
6.	16 01 12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11			5
7.	16 01 16	serbatoi per gas liquido		20	20
8.	16 01 17	metalli ferrosi		200	30
9.	16 01 18	metalli non ferrosi		200	30
10.	16 01 19	plastica		100	35
11.	16 01 20	vetro			45
12.	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	2		80
13.	16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	2		2
14.	16 06 01*	Batterie al piombo			10
15.	17 04 01	rame, bronzo, ottone		10	5
16.	17 04 02	alluminio		10	7
17.	17 04 03	piombo		2	2
18.	17 04 04	zinco		2	2
19.	17 04 05	ferro e acciaio		48	2
20.	17 04 06	stagno		2	2
21.	17 04 07	metalli misti		2	2
22.	17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		2	2
23.	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		6	2
24.	19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio		1	10
25.	19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi		1	10
		<b>TOTALI</b>	<b>5894</b>	<b>606</b>	<b>1380</b>

8. di ammettere alla messa in riserva (R13) un quantitativo massimo complessivo di rifiuti pari a **1.380 tons.;**

9. di ammettere al recupero (R12- R4) un quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi fino ad un massimo di **6.500 tons./anno**;

10. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

10.a. dovranno essere mantenuti in buono stato la recinzione perimetrale ed il mascheramento a verde del centro mediante alberature ad alto fusto di altezza minima di 6/8 mt. e siepe sempreverde di altezza non inferiore a 2 mt.;

10.b. il posizionamento della pressa scarrabile dovrà garantire la percorribilità e l'ispezionabilità dell'impianto;

10.c. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

– effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui all'All. 1 al D.lgs. n. 209/2003;

– effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'All. 1 al D.lgs. n. 209/2003, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

– nell'esercizio delle operazioni di demolizione, rimuovere preventivamente i componenti ed i materiali di cui all'All. II, al D.lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

– rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

– eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

10.d. il trattamento del veicolo può avvenire solo dopo la cancellazione dello stesso dal PRA. Tale cancellazione avviene senza oneri di agenzia a carico del detentore e così come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 209/2003 e s.m.

10.e. il titolare del centro di raccolta rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'All. IV al D.lgs. n. 209/2003, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;

10.f. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la

sicurezza dei veicoli, individuate all'All. III del D.lgs. n. 209/2003, che possono essere cedute ed utilizzate solamente alle condizioni previste dai commi 8 e 9 dell'art. 15 dello stesso D.lgs.;

- 10.g. la ditta dovrà adottare gli altri accorgimenti gestionali disposti dal D.lgs. n. 209/2003, nonché rispettare le modalità operative ivi stabilite;
- 10.h. la gestione dei veicoli che non sono disciplinati dal D.lgs. n. 209/2003, deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 231 del D.lgs. n. 152/2006;
- 10.i. nell'ambito della presente autorizzazione, non è consentita alcuna trasformazione e/o lavorazione dei veicoli da demolire diversa dallo smontaggio delle parti recuperabili e dalla riduzione volumetrica;
- 10.j. i veicoli, che devono essere stoccati privi di liquidi, dovranno essere preventivamente privati della batteria e svuotati di ogni residuo di carburante, lubrificante, fluidi di refrigerazione e altri liquidi prima di qualsiasi intervento di asporto di parti recuperabili e di rottamazione effettuata all'interno del centro; tali operazioni dovranno avvenire senza dispersione di oli e fluidi di qualsiasi natura sul terreno naturale;
- 10.k. l'asporto di oli, carburanti e fluidi dai veicoli, dovrà essere effettuato esclusivamente su apposita piattaforma di lavoro, le cui caratteristiche, di seguito elencate, dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità: impermeabile ed atta ad impedire qualsiasi fuoriuscita di liquido, imbrattamento e/o infiltrazione nel terreno, inclinata verso il punto di raccolta, dotata di disoleatore mobile in grado di trattare tutte le eventuali portate e di pozzetto finale di prelievo campioni;
- 10.l. i rifiuti non pericolosi destinati al riciclo od al riutilizzo dovranno essere preventivamente sottoposti alle attività di recupero previste dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- 10.m. i rifiuti solidi, gli oli ed i restanti liquidi derivanti dal trattamento dei veicoli dovranno essere stoccati in appositi contenitori o pozzetti a tenuta per classi omogenee;
- 10.n. il gestore dovrà conferire al Consorzio obbligatorio per il recupero degli oli esausti ed a quello per il recupero delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, i materiali di rispettiva pertinenza;
- 10.o. gli pneumatici dovranno essere collocati nello spazio ad essi riservato e debitamente individuato, adottando necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi o per consentire un rapido intervento nel caso si verificasse tale evento accidentale;
- 10.p. la ditta dovrà provvedere a svuotare l'eventuale acqua contenuta nei pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni e ricoprire gli stessi con telo impermeabile o altro sistema idoneo a impedire la penetrazione e il ristagno di acqua piovana;
- 10.q. la ditta dovrà provvedere, con cadenza settimanale, alla disinfezione dei pneumatici

- stoccati per periodi superiori ai 5 giorni ma privi di copertura, utilizzando idonei insetticidi;
- 10.r. la ditta dovrà provvedere ad una disinfezione mensile delle aree qualora interessate da infestazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre);
- 10.s. i veicoli bonificati, cioè senza liquidi e batteria, vanno accumulati nel piazzale di stoccaggio. Quest'ultimo deve essere consolidato per quanto serve a sopportare la movimentazione, anche pesante, senza deformazioni che interferiscano nello scorrimento delle acque di pioggia;
- 10.t. gli autoveicoli bonificati, anche quelli compattati, possono essere impilati, le cataste devono avere un'altezza inferiore a 4 metri ed essere strutturate in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute;
- 10.u. i rifiuti di cui al punto 7 - dispositivo con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti, ecc...) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da parte degli organi di controllo;
- 10.v. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro costantemente pulita e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo al taglio dell'erba ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- 10.w. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei materiali dovrà essere curata la pulizia dell'adiacente viabilità pubblica, e dovrà essere curato il mantenimento della pulizia della parte stradale antistante l'ingresso;
- 10.x. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- 10.y. alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale elaborato, datato luglio 2017, denominato Allegato 10 e depositato agli atti;
- 10.z. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER ed i cumuli nonché i cassoni presenti nell'impianto dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- 10.aa. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n.152/2006, i rifiuti, una volta sottoposti a trattamento, dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n.152/2006;
- 10.bb. che il legale rappresentante della ditta autorizzata adempia agli obblighi concernenti il

sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm. ovvero adempia agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

10.cc. che la ditta adempia alle disposizioni di cui al Regolamento CE 1907/2006, qualora applicabile;

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA:**

**11.** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 11.a. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 11.b. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 11.c. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale); vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale); disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia); misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA; disoleatore statico (sulla linea di scarico acque reflue industriali). pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 11.d. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 11.e. Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema, collocato nella vasca di prima pioggia, che esclude l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
- 11.f. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine

- dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
- 11.g. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
  - 11.h. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
  - 11.i. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
  - 11.j. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
  - 11.k. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
  - 11.l. la ditta dovrà stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010, da sottoscrivere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di HERA Spa;
  - 11.m. il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente);
  - 11.n. è fatta salva la facoltà di HERA di richiedere all'Autorità competente, per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
  - 11.o. le superfici scolanti (intendendo soprattutto gli spazi non occupati dal deposito di materiale) dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
  - 11.p. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali;
  - 11.q. lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli

- scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.lgs. n.152/2006;
- 11.r. lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.lgs. 152/06;
- 11.s. dovranno essere eseguiti, con adeguata periodicità, gli spurghi alla vasca di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettagli sui rifiuti in base al D.lgs. 152/06 Parte IV. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro dove annotare tutte le asportazioni del fango. Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- 11.t. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

#### **ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:**

- 12.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
- 13.** di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **28.02.2028**;
- 14.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 15.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 16.** di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;

17. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
18. di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
19. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

**Iscrizione N: BO20426**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale Emilia Romagna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

**Visto** il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 27/03/2024 registrata al numero di protocollo 13898/2024;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **09/04/2024** con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

**5 - E**

dell'impresa

**GIORGI ANGELO S.R.L.**

**DISPONE PER L'IMPRESA**

**Art. 1**

Denominazione: GIORGI ANGELO S.R.L.  
Con Sede a: RIMINI (RN)  
Indirizzo: VIA SAN MARTINO RIPAROTTA, 2/B  
Località: VISERBA  
CAP: 47922  
C. F.: 04162690400

**LE SEGUENTI VARIAZIONI**

**Mezzi:**

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **DX974SH** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: WDB9505461K585734  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Categorie e Classi:**

**Categoria 5** (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

**Classe E** (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.)

GIORGI ANGELO S.R.L.  
Numero Iscrizione BO20426  
Provvedimento di Modifica

**Prot. n.16698/2024 del 12/04/2024**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

Targa: **DX974SH** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: WDB9505461K585734

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[16.01.04\*] [16.01.06]

**Art. 2**

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 35734/2019 del 29/10/2019 che si intendono qui integralmente riportate.

**Art. 3**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 12/04/2024

Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Dott.ssa Maria Vittoria Pegoli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 12713 del 16/02/2023 )



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

**Iscrizione N: BO20426**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale Emilia Romagna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

**Visto** il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 13/07/2023 registrata al numero di protocollo 30049/2023;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **03/08/2023** con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

**5 - E**

dell'impresa

**GIORGI ANGELO S.R.L.**

**DISPONE PER L'IMPRESA**

**Art. 1**

Denominazione: GIORGI ANGELO S.R.L.  
Con Sede a: RIMINI (RN)  
Indirizzo: VIA SAN MARTINO RIPAROTTA, 2/B  
Località: VISERBA  
CAP: 47922  
C. F.: 04162690400

**LE SEGUENTI VARIAZIONI**

**Mezzi:**

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **FH922HG**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: VF1VB000557238830  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Categorie e Classi:**

**Categoria 5** (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

**Classe E** (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.)

GIORGI ANGELO S.R.L.  
Numero Iscrizione BO20426  
Provvedimento di Modifica

**Prot. n.35454/2023 del 07/08/2023**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

Targa: **FH92HG**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: VF1VB000557238830

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[16.01.03] [16.01.04\*] [16.01.06] [16.01.07\*] [16.01.10\*] [16.01.12] [16.01.16]

**Art. 2**

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 35734/2019 del 29/10/2019 che si intendono qui integralmente riportate.

**Art. 3**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 07/08/2023

Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 12713 del 16/02/2023 )



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

**Iscrizione N: BO20426**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale Emilia Romagna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

**Visto** il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 23/11/2022 registrata al numero di protocollo 58452/2022;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **20/12/2022** con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

**5 - E**

dell'impresa

**GIORGI ANGELO S.N.C.**

**DISPONE PER L'IMPRESA**  
**Art. 1**

Denominazione: GIORGI ANGELO S.N.C.

Con Sede a: RIMINI (RN)

Indirizzo: VIA SAN MARTINO RIPAROTTA, 2/B

Località: VISERBA

CAP: 47922

C. F.: 04162690400

**LE SEGUENTI VARIAZIONI**

**Mezzi:**

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **FK909DN**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: WDB96300510164859

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **AE25480**

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: ZA9SAAS1BA7B96289

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

GIORGI ANGELO S.N.C.  
Numero Iscrizione BO20426  
Provvedimento di Modifica

**Prot. n.62152/2022 del 22/12/2022**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

**Categorie e Classi:**

**Categoria 5** (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

**Classe E** (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

Targa: **AE25480**

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: ZA9SAAS1BA7B96289

Targa: **FK909DN**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: WDB96300510164859

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[16.01.04\*] [16.01.06]

**Art. 2**

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 35734/2019 del 29/10/2019 che si intendono qui integralmente riportate.

**Art. 3**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 22/12/2022


Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009 )**





istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*

**Iscrizione N: BO20426**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale Emilia Romagna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

**Visto** il Decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a) e b);

**Vista** la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 5 del 16 ottobre 2012, relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **28/03/2023** con la quale è stata accettata l'appendice n. 1 del 16/03/2023 alla fideiussione n. 10494 del 10/10/2019 emessa dalla Banca Malatestiana Credito Cooperativo – Società Cooperativa;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **28/03/2023** relativa alla suddetta variazione dell'iscrizione all'Albo;

**DISPONE PER L'IMPRESA**

**Art. 1**

Denominazione: GIORGI ANGELO S.R.L.  
Con Sede a: RIMINI (RN)  
Indirizzo: VIA SAN MARTINO RIPAROTTA, 2/B  
CAP: 47922  
Codice Fiscale: 04162690400

**LE SEGUENTI VARIAZIONI**

**Anagrafica:**

Dati oggetto di variazione:  
ragione sociale: da GIORGI ANGELO S.N.C. a GIORGI ANGELO S.R.L.  
forma giuridica: da Società In Nome Collettivo a Società A Responsabilità Limitata

**Legali Rappresentanti:**

Sono nominati:

GIORGI ALBERTO  
Codice fiscale: GRGLRT85E17H294K  
Carica: amministratore

**Art. 2**  
*(ricorso)*

GIORGI ANGELO S.R.L.  
Numero Iscrizione BO20426  
Provvedimento di Modifica

Prot. n.11233/2023 del 29/03/2023



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 29/03/2023

Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

**Iscrizione N: BO20426**

**Il Presidente**  
**della Sezione regionale Emilia Romagna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto**, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 25/06/2019 registrata al numero di protocollo 23539/2019

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **27/08/2019** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5 classe E** dell'impresa/Ente **GIORGI ANGELO S.N.C.**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **25/10/2019** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **10494** del 10/10/2019 prestate da **Banca Malatestiana Credito Cooperativo - Società Cooperativa** per l'importo di Euro **61974,83** per la categoria **5 classe E** dell'impresa/Ente **GIORGI ANGELO S.N.C.**

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **25/10/2019** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 8672 del 06/11/2014 dalla società Banca Malatestiana Credito Cooperativo - Società Cooperativa a favore del Ministero dell'Ambiente;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: GIORGI ANGELO S.N.C.

Con Sede a: RIMINI (RN)

Indirizzo: VIA SAN MARTINO RIPAROTTA, 2/B

Località: VISERBA

CAP: 47922

C. F.: 04162690400

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

---

GIORGI ANGELO S.N.C.  
Numero Iscrizione BO20426  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.35734/2019 del 29/10/2019**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

**5 - E**

Inizio validità: 29/10/2019

Fine Validità: 29/10/2024

**Responsabile/i tecnico/i:**

GIORGI ANGELO

codice fiscale: GRGNGL52R15I779U

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**5 - E**

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **BK221ZJ**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: ZCFA75A1002299154

Targa: **CR856LS**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC3591005447393

Targa: **DF212HE**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VLUR6X20009115995

Targa: **EM039DB**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: ZCFA1VM1302513693

Targa: **FF173CA**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: ZCFA1AD0002118850

Targa: **FT065TJ**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: WJMA1VPH404391385

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **BK221ZJ**

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale  
relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[16.01.03] [16.01.04\*] [16.01.06] [16.01.07\*] [16.01.10\*] [16.01.12] [16.01.16]

---

GIORGI ANGELO S.N.C.  
Numero Iscrizione BO20426  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.35734/2019 del 29/10/2019**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

Targa: **FF173CA** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **EM039DB** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **FT065TJ** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati  
[16.01.04\*] [16.01.06]

Targa: **CR856LS** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati  
[16.01.03] [16.01.04\*] [16.01.06] [16.01.07\*] [16.01.10\*] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]  
[16.01.20] [16.01.22] [16.06.01\*] [16.06.05]

Targa: **DF212HE** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati  
[16.01.03] [16.01.04\*] [16.01.06] [16.01.07\*] [16.01.10\*] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]  
[16.01.20] [16.01.22] [16.06.01\*] [16.06.05] [16.08.01]

**Art. 3**  
*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
  - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

**Art. 4**

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 8672 del 06/11/2014 dalla società Banca Malatestiana Credito Cooperativo - Società Cooperativa a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.

**Art. 5**

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 4 restano valide per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

**Art. 6**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 29/10/2019

Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009 )**

